



COMUNE DI CHIANOCCO

CAP 10050 Fr. Roccaforte 1- codice fiscale 01271840017- tel. 0122-49734- Fax 0122-643807
www.comune.chianocco.to.it E-mail: anagrafe@comune.chianocco.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILE

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2016)

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione del matrimonio civile, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 106 all'articolo 116 del Codice Civile.

Articolo 2 - Disposizioni generali

La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale gratuita quando almeno uno dei nubendi è residente presso il Comune di Chianocco.

Il matrimonio viene di norma celebrato presso la Sala Consiglio della Sede Comunale in frazione Roccaforte 1.

Articolo 3 – Funzioni

Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Comunale.

Possono celebrare i matrimoni civili anche Assessori e i Consiglieri Comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consiglio Comunale a ciò abilitati per legge ed appositamente delegati dal Sindaco.

Articolo 4 – Luoghi di celebrazione

Il matrimonio civile è celebrato pubblicamente, su domanda degli interessati, all'interno del Palazzo Comunale sito in Frazione Roccaforte 1, o in locali siti sul comune, come previsto dalla normativa vigente.

Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall'art. 110 del Codice Civile ("se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'Ufficio dello Stato Civile, è nell'impossibilità di recarsi nella Casa Comunale, l'Ufficiale si trasferisce con il Segretario Comunale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito").

Articolo 5 – Orario della celebrazione

I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, negli orari di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, e, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, con la disponibilità dei locali e del celebrante nel giorno indicato dalle parti.

La celebrazione del matrimonio civile fuori dall'orario di servizio potrà avvenire, su domanda degli interessati e previa disponibilità dei locali e del celebrante.

Ulteriori disposizioni possono essere stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 6 – Matrimonio con l'ausilio di un interprete

Nel caso i nubendi, testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli sposi stessi.

L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, dimostrando la capacità di effettuare la traduzione stessa.

Articolo 7 – Matrimonio su delega

Nel caso il matrimonio avvenga su delega di altro Comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chianocco (TO) con anticipo di almeno 15 giorni.

Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio celebrato su delega di altro Comune i nubendi dovranno produrre Entro 15 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- a) – delega del Comune di residenza;
- b) – fotocopia dei propri documenti d'identità;
- c) – fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni;
- d) – indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'Ufficio;

Articolo 8 – Tariffe

Per la celebrazione di matrimoni di persone non residenti è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe così come stabilite:

- 100 Euro per matrimonio celebrato nei giorni feriali.
- 200 Euro per matrimonio celebrato nei giorni festivi.

Le predette tariffe potranno essere determinate ed aggiornate dalla Giunta Comunale, tenendo conto:

- del costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
- del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, raffrescamento, energia elettrica, pulizia ecc.)

Articolo 9 – Organizzazione del servizio

L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti negli orari di servizio dell'ufficio comunale competente.

L'intenzione relativa all'Uso della sala per la celebrazione del matrimonio ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo (ALLEGATO A al presente Regolamento), all'Ufficio Stato Civile almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa dovuta.

L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Articolo 10 – Allestimento della sala

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala ove si celebra il matrimonio con ulteriori addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa la celebrazione.

Il Comune di Chianocco (To) si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Articolo 11 – Formalità preliminari alla celebrazione

Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni (1 per lo sposo, 1 per la sposa), anche parenti, muniti di documento d'identità in corso di validità.

Almeno 8 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento d'identità dei testimoni.

In caso di variazione dei testimoni o dell'interprete per motivi di urgenza o della scelta del regime patrimoniale, gli sposi devono comunicare la variazione entro le ore 12:00 del giorno precedente il matrimonio.

Articolo 12 – Prescrizioni per l'utilizzo della sala

E' vietato spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Articolo 13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
- D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267
- Statuto Comunale

Articolo 14 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.